

CONDIZIONI PARTICOLARI

TITOLO NOLEGGIO PIATTAFORMA PER SERVIZI DI WHISTELBLOWING

N. RDA 50088- N. CIG Z2C2FAE2AF

Consip S.p.A. a socio unico

Sede Legale: Via Isonzo 19/E – 00198 Roma

T +39 06 85449.1 – F +39 06 85449 281 – www.consip.it

Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v. C.F. e P.IVA 05359681003

Iscr.Reg.Imp.c/o C.I.I.A. Roma 05359681003 Iscr.R.E.A. N.878407



1. PREMESSE

Con determina a contrarre del 17/12/2020, Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche Consip) ha deliberato di affidare il servizio di Noleggio piattaforma per servizi di whistleblowing.

La presente procedura telematica di acquisto, realizzata in accordo con quanto previsto dall'art. 58 D.Lgs. 50/2016, verrà realizzata attraverso una Richiesta di Offerta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Consip, in qualità di "Punto Ordinante" ed in accordo con quanto previsto dall'ANAC nelle *"Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, procede, ad inviare alla Imprese, di volta in volta selezionate, nelle rispettive procedure d'acquisto, una richiesta di offerta con allegate le condizioni contrattuali standard.

Resta fermo tutto quanto non espressamente modificato nell'ambito delle Regole MEPA.

Si procederà con una valutazione comparativa di preventivi.

Consip, in qualità di "Punto Ordinante" ed in accordo con quanto previsto dall'ANAC nelle Linee Guida attuative del nuovo Codice degli appalti per *"l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"* procede per la presente acquisizione alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (c.d. DUVRI).

Il Responsabile del procedimento è Matteo Cavallini, ferma restando l'applicazione dell'art. 31, comma 10, del d.lgs. 50/2016.

Il responsabile individuato ai sensi dell'art. 1 del decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, ai fini di quanto previsto nella legge medesima è il Responsabile della Divisione Pianificazione e Supporto Operativo, che nel rispetto delle deleghe a questi attualmente conferite, valida ed approva le diverse fasi procedurali.

Ove necessario, troverà applicazione l'art. 106, co. 11, del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.



2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della dichiarazione sui requisiti (ove presente), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione (ove presente) e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della dichiarazione sui requisiti e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la presentazione di garanzie da parte di garanti non legittimati può essere sanata;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la



stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l'esclusione dalla gara.

Ciascun affidatario rende – nell'ambito della **"Dichiarazione integrativa"** - le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. Il Fornitore, essendo in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, è idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, ed è consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara sarà nominato dalla Committente "Responsabile" del trattamento dei dati personali" per la Committente ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. In tal caso, si impegna a presentare alla Committente le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali e si impegna ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare del trattamento affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante l'esecuzione del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico della Committente.

Dichiarazione aggiuntiva

Fino all'aggiornamento alla normativa sopravvenuta della domanda di abilitazione prodotta a Sistema al MePA (e dei relativi "rinnova dati"), ciascun concorrente dovrà produrre a Sistema una dichiarazione conforme all'allegato "dichiarazione aggiuntiva art. 80 sotto forma di documento informatico, munito di firma digitale del legale rappresentante del concorrente o di soggetto comunque dotato di comprovati poteri di firma, in cui lo stesso:

- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui **all'art. 80, comma, 4 e 5 lett. c-**



bis), c-ter), c-quater, f-bis, f-ter del Codice.

Con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 80, comma 4, del Codice, come novellato dal D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla L.120/2020, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare anche i provvedimenti non definitivi.

Si fa presente che le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c-bis) e c -ter) del D. Lgs. n. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'A.N.A.C., salve le modifiche apportate dal decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135; al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di risoluzione al fine di consentire alla stazione appaltante Consip ogni opportuna valutazione).

- indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato in fase di abilitazione, nell'ipotesi in cui sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: a) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale competente; b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato;
- indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato in fase di abilitazione, nell'ipotesi in cui, a seguito alla domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 161, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non sia stato ancor emesso il decreto di ammissione: a) gli estremi del deposito della domanda di ammissione d)il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal tribunale competente c) il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell'articolo 110, comma 4, del Codice.

La predetta dichiarazione, in caso di partecipazione in forma associata, è sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti o costituenti, da tutti i soggetti che costituiscono/costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.



Il concorrente dovrà caricare a sistema contestualmente all'offerta economica una dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i (conforme al facsimile allegato alla presente "Scheda anagrafica e tracciabilità dei flussi finanziari"), anche non in via esclusiva, alla presente iniziativa, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010. È necessario comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai su richiamati dati.

Offerta Economica

L'offerta economica dovrà essere presentata attraverso l'inserimento a Sistema del prezzo complessivo, e la compilazione, sottoscrizione con firma digitale da parte del legale rappresentante dell'impresa (o da soggetto comunque dotato di comprovati poteri di firma) ed inserimento a Sistema dell'allegato "Dettaglio tecnico economico" contenente l'indicazione dei prezzi unitari specificamente dei Beni e/o dei servizi offerti.

Per l'inserimento degli importi nella colonna "**F**" del file "Dettaglio tecnico economico" saranno considerati valori fino alla seconda cifra decimale (es. 0,67), senza procedere ad alcun arrotondamento. L'inserimento di valori oltre la seconda cifra decimale genererà un messaggio di errore.

La mancata presentazione da parte del concorrente della documentazione, nei tempi indicati a Sistema, verrà considerata come Offerta incompleta e/o parziale. Tale documentazione, redatta in lingua italiana o nel caso in cui sia redatta in lingua diversa dall'italiano corredata da traduzione giurata, dovrà essere presentata esclusivamente attraverso le modalità indicate dalla presente procedura, pena l'irricevibilità dell'Offerta e l'invalidazione della stessa.

Il concorrente dovrà compilare a Sistema la "dichiarazione necessaria per la partecipazione alla procedura", parte dell'offerta economica, con la quale lo stesso dovrà rendere una serie di precisazioni tra le quali in particolare la dichiarazione sull'assenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001.

Con la presentazione dell'offerta, il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, essendo in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26, comma 1, lett. a), del suddetto decreto.

Consip, ai sensi e per gli effetti all'art. 4 comma 4 del D.lgs. 231/02 e s.m.i., si riserva di negoziare con l'aggiudicatario i termini di pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura. Si invita a tenerne conto ai fini della formulazione dell'offerta economica.



2.1 REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI.

In adempimento a quanto previsto dall'art 9 comma 1 bis della Deliberazione AVCP (ora A.N.A.C.) n. 111 del 20 dicembre 2012 per cui "per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione mercato elettronico, nonché per i settori speciali, il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità" la Consip, in assenza della detta deliberazione, non utilizzerà il sistema AVCPass per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale.>

3. MODALITÀ DI ACCETTAZIONE (AGGIUDICAZIONE) DELL'OFFERTA

La procedura verrà aggiudicata all'operatore economico che avrà offerto il minor prezzo ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. L'aggiudicazione avverrà in favore del "Prezzo totale offerto" più basso (criterio del "minor prezzo").

Non saranno prese in considerazione, e quindi saranno escluse dalla presente procedura:

- a) le Offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nello schema di contratto e/o nel "Capitolato tecnico";
- b) le Offerte sottoposte a condizione, incomplete e/o parziali;
- c) offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
- d) le Offerte dei concorrenti che si trovano in una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, per i quali sia stato accertato che la situazione di controllo o la relazione comporti che le relative Offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, così come previsto dall'art. 80 comma 5 lett. m) D.lgs. 50/2016;
- e) le Offerte di prodotti/servizi che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, ovvero di servizi connessi con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nell'allegato "Capitolato tecnico";
- f) offerte in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione.

Si rammenta, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

- comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
- costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura;
- saranno oggetto di comunicazione all'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 80, comma 12 e saranno valutate ai sensi dello stesso articolo comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, Consip S.p.A. si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio.

In caso di discordanza tra il prezzo offerto a Sistema ed il "Prezzo totale offerto" dell'allegato "Dettaglio tecnico economico", prevarrà il prezzo offerto a Sistema.



In caso di parità di prezzo complessivo, si procederà, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985, pertanto, sarà chiesto ai concorrenti di operare un rilancio sulle voci di offerta economica, da presentare entro un termine perentorio con le modalità saranno successivamente definite dalla Consip.

In caso di discordanza tra il prezzo offerto a Sistema ed il "Prezzo totale offerto" dell'allegato "Dettaglio tecnico economico", prevarrà il prezzo offerto a Sistema.

La Consip S.p.A. provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione Avcp n. 1 del 10/01/08, salvo i fatti riguardanti la fase di esecuzione del Contratto da annotare nel Casellario il cui onere di comunicazione rimane in capo alla Committente.

4. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, resta ferma la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016.

La mancata stipula del contratto entro il termine di cui all'art. 32, comma 8, così come modificato dal D.L. 76/2020, se imputabile all'operatore economico, costituisce **causa di esclusione** dell'operatore dalla procedura.

Si ricorda che se l'aggiudicatario intenda utilizzare i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione del contratto di cui all'art. 105 comma 3 lett. c bis) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dovrà produrli direttamente alla Committente, in originale o copia autentica, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

5. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), Consip S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità e base giuridica del trattamento

In relazione alle attività svolte dalla Consip, si segnala che:

- i dati forniti dall'affidatario vengono raccolti e trattati da Consip S.p.A. per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;



- i dati forniti dall'affidatario vengono acquisiti da Consip ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti da Consip S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Natura del conferimento

L'affidatario è tenuto a fornire i dati a Consip S.p.A., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consip S.p.A. potrebbe determinare l'impossibilità di stipulare il contratto.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dall'affidatario non rientrano nelle *"categorie particolari di dati personali"* di cui all'art. 9 Regolamento UE. Il trattamento dei *"dati personali relativi a condanne penali e reati"* di cui all'art. 10 Regolamento UE (c.d. dati giudiziari), invece, è limitato al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato da Consip S.p.A. in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale di Consip S.p.A. che cura il procedimento di gara, dal personale di altri uffici della medesima società che svolgono attività ad esso attinente nonché dagli uffici della medesima società che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a Consip S.p.A. in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione per la quale Consip S.p.A. svolga attività ai sensi dello statuto sociale, alla Agenzia per l'Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo dell'affidatario ed il prezzo di affidamento dell'appalto, potranno essere diffusi tramite i siti internet www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti l'affidamento, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria



competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it, sezione "Società Trasparente" e il sito internet della Committente www.sogei.it per le attività di rispettiva competenza.

In adempimento di obblighi di legge, i dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale,

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per la Committente.

Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito dell'affidamento non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dall'affidatario alla stazione appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento dei dati

Titolari del trattamento sono, per le attività di rispettiva competenza, Consip S.p.A. con sede legale, rispettivamente, in Roma, Via Isonzo n. 19/D-E.

Per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE e per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti, le società potranno essere contattate ai seguenti indirizzi:



- Data Protection Officer di Consip S.p.A.: esercizio.diritti.privacy@consip.it

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore dell'affidatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

L'affidatario si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Consip S.p.A. per le finalità sopra descritte.

6. ELENCO ALLEGATI ALLA TD

1. Schema di contratto
2. Scheda anagrafica e Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari
3. Capitolato tecnico
4. Dettaglio tecnico economico
5. Dichiarazione integrativa
6. Dichiarazione aggiuntiva art. 80